

ACCORDO ART. 47 LEGGE 428/90

In data 18 gennaio 2012 in Torino tra:

- La società ARENAWAYS S.p.A. IN FALLIMENTO rappresentata dal curatore fallimentare Dott. Leonardo Marta

(di seguito denominata "ARENAWAYS")

- La società STRADE FERRATE ALTITALIA S.R.L. rappresentata dal Presidente del C.d.A. dott. Ezio Colliard e dal Vice Presidente dott. Giuseppe Arena

(di seguito denominata "STRADE FERRATE ALTITALIA")

- Le Delegazioni Sindacali Sig. Giuseppe Santomauro e Giovanni Ciarlo FILT CGIL – Sig. Stefano Alacqua FIT CISL - Sig. Domenico Chindamo UIL TRASPORTI – Sig. Filippo Leto FAST FERROVIE

- R.S.A Sig. Di Salvo Daniele e Tudini Emanuele;

P R E M E S S O

- che la Società ARENAWAYS S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, fallimento n. 288/11, con sentenza depositata in data 01/08/2011;
- che alla data del fallimento ARENAWAYS occupava n. 59 lavoratori subordinati fra operai, impiegati, dirigenti, apprendisti tra tempo pieno e tempo parziale;
- che il personale non in possesso dei requisiti soggettivi o oggettivi per l'accesso alla cassa integrazione è stato licenziato alla data del 01/08/2011;
- che per n. 39 lavoratori è stato richiesto intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, art. 3 c. 1 L. 223/91, per mesi 12 (dodici) dal 01/08/2011;
- che per n. 5 apprendisti è stato richiesto intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga dal 01/08/2011 al 31/12/2011 e che è in corso procedura di proroga;
- che è stato disposto l'esercizio provvisorio per il periodo dal 05/08/2011 al 31/10/2011;
- che a seguito di procedura competitiva la CAPE s.r.l. e Railways Beteiligungs Und Verwaltungs GmbH con riserva di indicare la Società acquirente, hanno presentato offerta di acquisto dell'Azienda ARENAWAYS S.p.A. e che il G.D. con provvedimento del 02/12/2011 ha disposto l'aggiudicazione;

- che le parti offerenti hanno successivamente indicato quale effettiva acquirente la Società "STRADE FERRATE ALTITALIA S.R.L."
- che in data 12 gennaio 2012 ARENAWAYS e STRADE FERRATE ALTITALIA hanno effettuato alle sigle sindacali previste ed individuate come per legge, le comunicazioni di apertura della procedura sindacale art. 47 L. 428/90 per la cessione dell'azienda;
- che alla data odierna la Società ARENAWAYS ha in forza n. 22 dipendenti così suddivise: 1 dirigente, n. 3 quadri di cui n. 1 part-time, n. 5 impiegati di cui n. 2 part-time, n. 7 operai, n. 5 apprendisti operai e n. 1 apprendista impiegata;
- le parti nel darsi atto di aver sviluppato ampio ed approfondito confronto, intendono con il presente accordo ricercare soluzioni che coniughino le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori/lavoratrici nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:


- 1) le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- 2) Subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste dalle norme di legge, la cessione di azienda è prevista entro il 31 gennaio 2012;
- 3) STRADE FERRATE ALTITALIA acquisirà entro e non oltre il 31 maggio 2012 tutto il personale oggetto del presente accordo;
- 4) Nei confronti dei dipendenti, STRADE FERRATE ALTITALIA applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: ATTIVITA' FERROVIARIE sottoscritto in data 16 aprile 2003 inclusi successivi Accordi Nazionali;
- 5) STRADE FERRATE ALTITALIA e le OO.SS. confermano i contenuti dell'Accordo di Il Livello sottoscritto in data 31/05/2011 e si impegnano entro il 31/05/2012 a definire decorrenza e modalità applicative;
- 6) STRADE FERRATE ALTITALIA, garantisce a tutto il personale acquisito l'inquadramento contrattuale relativo alle mansioni assegnate in base alla professionalità ed alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed il relativo trattamento economico sindacale previsto; per le figure professionali che non troveranno adeguata collocazione nella riorganizzazione, valuterà accordi transattivi individuali finalizzati alla salvaguardia del posto di lavoro;
- 7) STRADE FERRATE ALTITALIA garantisce a tutto il personale interessato dal presente accordo il mantenimento della anzianità pregressa (c.d. anzianità convenzionale);

- 8) Ai sensi dell'art 47 L. 428/90 c. 5 la sottoscrizione del presente accordo prevede la non applicazione dell'art. 2112 del Codice Civile, e nella fattispecie il principio di solidarietà tra cedente e subentrante per tutti i crediti che i lavoratori avevano all'atto della cessione;
- 9) Tutto il personale oggetto del presente accordo sottoscriverà entro la data di acquisizione dell'azienda, Verbale di Conciliazione Individuale di lavoro in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, c. 3 CPC, con il quale libererà, ex art. 2112 2° comma C.C., STRADE FERRATE ALTITALIA dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con ARENAWAYS fino alla data di stipula del nuovo contratto di lavoro, e libererà ARENAWAYS SPA IN FALLIMENTO dalle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro che verrà instaurato con STRADE FERRATE ALTITALIA. Altresì, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, il personale riconosce la totale applicabilità del presente accordo art. 47 L. 428/90. Le OO.SS. assisteranno i dipendenti nella sottoscrizione dei Verbali di Conciliazione, fornendo ogni informazione e/o chiarimento dagli stessi richiesti, e potranno in essere ogni ulteriore azione eventualmente necessaria ed opportuna al fine di favorire tale sottoscrizione dei Verbali di conciliazione da parte dei dipendenti.


Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47 Legge 428 del 29 dicembre 1990.

Fatto, letto e sottoscritto.



STRADE FERRATE ALTITALIA SRL



ARENAWAYS SPA IN FALLIMENTO



OO.SS.

FILT 

CILTIR 